

# **STATUTO DELLA SOCIETÀ COOPERATIVA "EQUISTIAMO"**

## **TITOLO I – DENOMINAZIONE, SEDE, DURATA, NORME APPLICABILI**

### **ART. 1 – DENOMINAZIONE E SEDE**

È costituita con sede nel Comune di Vicenza, la società cooperativa denominata "EQUISTIAMO S.C.". La Cooperativa potrà istituire, su delibera del Consiglio di Amministrazione, succursali, agenzie, depositi, magazzini, rappresentanze anche altrove nei modi e termini di legge.

### **ART. 2 – DURATA**

La durata della Società è fissata fino a tutto il 31 dicembre 2050 e potrà essere una o più volte prorogata per deliberazione dell'Assemblea Straordinaria.

### **ART. 3 – NORME APPLICABILI**

Alla Cooperativa si applicano le leggi speciali in materia, nonché le Disposizioni previste dal Codice Civile sulla società a responsabilità limitata.

## **TITOLO II – SCOPI, OGGETTO**

### **ART. 4 – SCOPI**

La Cooperativa non ha finalità di lucro; essa è retta e disciplinata dai principi della mutualità e si propone i seguenti scopi:

- a) fornire ai consumatori, soci e non, beni e servizi di buona qualità alle migliori condizioni possibili, ispirandosi a principi di solidarietà
- b) promuovere lo studio e la ricerca di modelli alternativi di sviluppo, caratterizzati da giustizia sociale ed economica
- c) favorire l'autosviluppo umano, economico e sociale delle popolazioni dei paesi economicamente meno sviluppati, diffondendo i valori, i progetti e i prodotti del commercio equo e solidale
- d) favorire il rapporto diretto fra consumatori e piccoli produttori e artigiani locali, rispettosi della dignità della persona e del lavoro, degli animali e dell'ambiente e fornire un'informazione corretta su prodotti biologici, naturali, eco-compatibili disponibili sul territorio
- e) promuovere e partecipare a tutte quelle attività e quei servizi sociali, culturali, sportivi, ricreativi mutualistici che favoriscono l'organizzazione del tempo libero e lo sviluppo di una intensa e democratica vita associativa dei soci e delle loro famiglie
- f) sollecitare un'attiva e democratica partecipazione dei soci alla vita cooperativa.

La Cooperativa si propone di diffondere un modello di vita sobrio, promuovendo specifici momenti aggregativi. La Cooperativa vuole diffondere e rafforzare il movimento cooperativo, nonché i principi di mutualità e solidarietà cooperativa; inoltre, essa intende promuovere e favorire il dialogo e la collaborazione con le diverse associazioni rappresentanti di comunità di immigrati, anche per una feconda e rispettosa cooperazione nei loro Paesi di provenienza.

La cooperativa può svolgere la propria attività anche con terzi non soci nel rispetto della normativa di legge.

### **ART.5 – OGGETTO**

La società, con riferimento ai requisiti e agli interessi dei soci, ha per oggetto:

- a) lo svolgimento di attività commerciali, quali:
  - l'importazione, la diffusione, la vendita all'ingrosso e al minuto di prodotti artigianali, tessili, alimentari, editoriali, audiovisivi e di qualsiasi altro prodotto culturale e/o artistico, proveniente prevalentemente da cooperative e/o gruppi di produttori del Sud del mondo, acquistati sia in forma diretta sia attraverso canali che garantiscano comunque il rispetto delle condizioni minime stabilite da organismi internazionali di coordinamento del Commercio Equo e Solidale
  - la vendita all'ingrosso e al minuto di prodotti provenienti da cooperative sociali
  - la vendita all'ingrosso e al minuto di libri, riviste, giornali, poster, audiovisivi e qualsiasi altro prodotto culturale e/o artistico, che tratti tematiche attinenti all'educazione allo sviluppo, alla mondialità, a un consumo consapevole, alla pace, all'ecologia, al risparmio etico
  - la vendita all'ingrosso e al minuto di prodotti ottenuti con metodi rispettosi dell'ambiente e la realizzazione delle reti logistiche di supporto
- b) la progettazione e l'organizzazione di corsi di aggiornamento e formazione anche in collegamento con il mondo della scuola pubblica e privata
- c) la realizzazione di iniziative editoriali rivolte alla produzione di libri, periodici, sussidi tecnici, didattici ed informativi anche in forma multimediale

- d) il sostegno a iniziative interculturali, per l'affermazione nel nostro Paese di una società multietnica nonché l'organizzazione di progetti di cooperazione internazionale
- e) l'organizzazione e la gestione di manifestazioni di carattere culturale e sociale, quali ad esempio: concerti, mostre, cineforum, rassegne-festival, mostre-mercato, fiere, congressi, etc.
- f) l'organizzazione e la gestione di campi scuola, centri estivi, "punti verdi" e strutture ricettive in genere
- g) la gestione di servizi turistici, con particolare riferimento al turismo responsabile, con finalità sociali, culturali, e solidali
- h) l'organizzazione e la promozione di attività rivolte alla diffusione della finanza etica
- i) la gestione di punti commerciali, ivi compresa la vendita e/o somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, utili alla divulgazione culturale all'interno delle manifestazioni prima menzionate.

Per il raggiungimento degli scopi indicati, la Cooperativa potrà collaborare con: associazioni, altre cooperative, consorzi e altre organizzazioni.

La Cooperativa potrà istituire una sezione di attività, disciplinata da apposito regolamento, per la raccolta dei prestiti, limitata ai soli soci ed effettuata esclusivamente ai fini del conseguimento dell'oggetto sociale.

La cooperativa si propone, inoltre, di costituire fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o il potenziamento aziendale.

La cooperativa si propone, altresì, l'adozione di procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale.

## **TITOLO III – SOCI**

### **ART. 6 – REQUISITI DEI SOCI**

Il numero dei soci è illimitato, ma non può essere inferiore al minimo stabilito per legge.

Possono essere soci persone fisiche che condividono gli scopi sociali e che cooperano alla realizzazione dell'oggetto sociale e persone giuridiche, associazioni, enti pubblici o privati, oltre a imprese che operino in settori affini o di interesse della Cooperativa, i cui scopi e i cui interessi non siano in contrasto con quelli della Cooperativa stessa.

Non possono essere soci coloro che, esercitando in proprio imprese identiche o affini a quella della cooperativa, svolgano un'attività eticamente in contrasto con quella della Cooperativa stessa. A tal fine, il Consiglio di Amministrazione dovrà valutare i casi specifici in cui dovesse emergere tale contrasto. I settori e i mercati economici in cui operino i soci, nonché le loro dimensioni imprenditoriali.

Possono essere ammessi alla Cooperativa soci, denominati soci sovventori, che investano capitali nell'impresa, nel rispetto della normativa di legge.

### **ART. 7 – AMMISSIONE DI NUOVI SOCI**

Chi intenda essere ammesso come socio dovrà presentare al Consiglio di Amministrazione domanda scritta che dovrà contenere:

- a) nome, cognome, luogo e data di nascita, domicilio, codice fiscale, ovvero denominazione, sede sociale, codice fiscale ed eventuale partita IVA se persona giuridica o ente
- b) l'attività svolta
- c) la dichiarazione di non svolgere attività in contrasto con quella della cooperativa
- d) l'ammontare di capitale sociale che intende sottoscrivere, nel rispetto dei limiti fissati dalla legge
- e) la categoria di socio in cui intende essere inserito, se socio cooperatore o sovventore
- f) la dichiarazione di attenersi al presente Statuto e alle deliberazioni legalmente adottate dagli Organi Sociali
- g) la dichiarazione di accettazione della clausola compromissoria e dei requisiti mutualistici contenuti alla fine del presente Statuto
- h) l'impegno a comunicare tempestivamente alla cooperativa ogni variazione di indirizzo o delle condizioni personali, in particolar modo quelli afferenti ai punti b), c) ed e).

La domanda delle persone giuridiche o enti dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante e contenere in allegato: lo Statuto vigente, copia della delibera dell'organo sociale che autorizza la domanda, l'ultimo bilancio approvato.

Il Consiglio di Amministrazione potrà richiedere ulteriore documentazione che possa essere utile ad una migliore identificazione del socio richiedente l'ammissione.

Il Consiglio di Amministrazione, accertata la sussistenza dei requisiti e delle condizioni e l'inesistenza delle cause di incompatibilità indicati dal precedente articolo, delibera entro sessanta giorni sulla domanda e stabilisce le modalità e i termini per il versamento della quota di capitale sociale.

La delibera di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata a cura degli amministratori nel libro dei soci.

In caso di rigetto della domanda di ammissione, il Consiglio di Amministrazione deve motivare entro sessanta giorni la relativa delibera e comunicarla all'interessato a mezzo di raccomandata A.R.. In tal caso, l'aspirante socio può, entro sessanta giorni dalla comunicazione, chiedere che sulla domanda di ammissione si pronunci l'Assemblea dei soci in occasione della sua prima successiva convocazione. Nel caso di deliberazione difforme da quella del Consiglio di Amministrazione, quest'ultimo è tenuto a recepire quanto stabilito dall'Assemblea con deliberazione da assumersi entro trenta giorni dalla data dell'Assemblea stessa. Il Consiglio di Amministrazione illustra nella relazione di bilancio le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

#### ART. 8 – DIRITTI E OBBLIGHI DEI SOCI

I soci sono obbligati:

- a) al versamento della quota di capitale sociale nelle modalità che verranno stabilite dal Consiglio di Amministrazione
- b) all'osservanza dello Statuto, di eventuali regolamenti e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali.

I soci, in particolare:

- a) concorrono alla gestione della Cooperativa partecipando alla formazione degli organi sociali e alla definizione della struttura di direzione e conduzione della medesima
- b) partecipano all'elaborazione di programmi di sviluppo e alle decisioni concernenti le scelte strategiche, nonché alla realizzazione delle attività della Cooperativa
- c) contribuiscono alla formazione del capitale sociale e partecipano al rischio d'impresa.

I soci hanno diritto di avere dagli amministratori notizie sullo svolgimento degli affari sociali e di consultare, anche tramite professionisti di loro fiducia, i libri sociali e i documenti relativi all'amministrazione e di ottenerne estratti a proprie spese.

#### ART. 9 – PERDITA DELLA QUALITA' DI SOCIO

Lo scioglimento del rapporto sociale è determinato da morte, recesso, esclusione e, per le persone giuridiche, anche per fallimento, scioglimento o liquidazione.

#### ART. 10 – RECESSO

La domanda di recesso deve essere comunicata con raccomandata alla cooperativa.

Il recesso per quanto riguarda il rapporto sociale ha effetto dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda, trasmessa all'interessato. In caso di assenza di risposta da parte del Consiglio di Amministrazione oltre il sessantesimo giorno, la domanda si considera implicitamente accolta.

#### ART. 11 – ESCLUSIONE

In aggiunta ai casi previsti per Legge, l'esclusione è pronunciata dagli amministratori verso soci:

- a) che non ottemperino alle disposizioni del presente Statuto o del regolamento o alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali
- b) che, senza giustificato motivo, o pur dopo formale sollecitazione e diffida, non eseguano entro il termine loro fissato dal Consiglio di Amministrazione, i versamenti stabiliti dall'art. 8 o il pagamento di altri loro eventuali debiti verso la cooperativa
- c) che in qualunque modo arrechino danni gravi alla cooperativa
- d) che svolgano un'attività eticamente in contrasto con quella della Cooperativa stessa.

L'esclusione ha effetto dalla comunicazione del provvedimento, trasmessa all'interessato e comporta l'immediato scioglimento dei rapporti mutualistici pendenti.

Contro la deliberazione di esclusione l'interessato può ricorrere all'arbitrato di cui all'Art.39 del presente Statuto, nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione.

#### ART. 12 – LIQUIDAZIONE DELLA QUOTA

I soci receduti o esclusi hanno soltanto il diritto al rimborso del capitale da essi versato.

La liquidazione delle somme di cui al precedente comma – eventualmente ridotte in proporzione alle perdite imputabili al capitale - avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale si è verificato lo scioglimento del rapporto sociale.

Il pagamento deve essere fatto entro 180 giorni dall'approvazione del bilancio stesso.

#### ART. 13 – MORTE DEL SOCIO

In caso di morte del socio, gli eredi o legatari del socio defunto hanno diritto al rimborso del capitale effettivamente versato con le modalità previste dal precedente articolo.

Gli eredi e legatari del socio deceduto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione del capitale di spettanza, atto notorio o altra idonea documentazione, dalla quale risulti chi sono gli aventi diritto.

Nell'ipotesi di più eredi o legatari, essi dovranno indicare quello tra essi che li rappresenterà di fronte alla Cooperativa, entro 6 mesi dalla data del decesso.

In difetto di tale designazione si applicano le norme vigenti.

Gli eredi provvisti dei requisiti per l'ammissione alla Cooperativa possono richiedere di subentrare nella partecipazione del socio deceduto. L'ammissione sarà deliberata dal Consiglio di Amministrazione, previo accertamento dei requisiti, con le modalità e le procedure di cui al presente statuto. In mancanza si provvede alla liquidazione ai sensi dell'articolo precedente.

#### **ART. 14 – RICHIESTA DI RIMBORSO**

I soci receduti o esclusi e gli eredi dei soci defunti dovranno chiedere il rimborso del capitale versato, per iscritto mediante raccomandata, entro e non oltre la scadenza di tre anni dalla efficacia dello scioglimento del rapporto.

Le somme indicate al comma precedente per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto saranno devolute, con deliberazione del Consiglio di Amministrazione, a riserva.

### **TITOLO IV – SOCI SOVVENTORI**

#### **ART. 15 – SOCI SOVVENTORI**

Possono essere ammessi alla cooperativa soci, denominati soci sovventori, che investono capitali nell'impresa e che non si avvalgano delle prestazioni istituzionali di questa.

Possono essere soci sovventori sia le persone fisiche che quelle giuridiche.

I conferimenti effettuati dai soci sovventori vanno a formare il capitale sociale dei soci sovventori destinato allo sviluppo tecnologico o alla ristrutturazione o al potenziamento aziendale di cui al precedente Art.5. Il valore della quota sottoscritta da ciascun socio sovventore non potrà comunque complessivamente superare il 20% del capitale sociale della cooperativa, così come risultante dal bilancio dell'esercizio precedente a quello di ammissione del socio sovventore stesso.

L'emissione delle quote destinate ai soci sovventori deve essere disciplinata con deliberazione dell'assemblea ordinaria con la quale devono essere stabiliti:

- a) l'importo complessivo dell'emissione e il numero di voti spettanti a ciascun socio sovventore
- b) l'eventuale durata minima del conferimento e le modalità con cui il socio sovventore può esercitare la facoltà di recesso.

L'ammissione del socio sovventore è deliberata dal Consiglio di Amministrazione.

I soci sovventori persone fisiche e i rappresentanti dei soci sovventori persone giuridiche possono essere nominati amministratori, nella misura massima di un quinto del numero dei membri del Consiglio di Amministrazione.

La trasferibilità delle quote dei soci sovventori è subordinata al gradimento del Consiglio di Amministrazione.

Il rapporto con i soci sovventori sarà disciplinato, in conformità alla normativa vigente in materia, da apposito regolamento approvato dall'Assemblea ordinaria dei soci.

I soci sovventori sono obbligati:

- a) al versamento delle quote sottoscritte con le modalità e nei termini previsti dal regolamento interno
- b) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali, limitatamente alle disposizioni ad essi applicabili
- c) a comunicare tempestivamente alla cooperativa ogni variazione di indirizzi.

### **TITOLO V – PATRIMONIO SOCIALE E BILANCIO**

#### **ART. 16 – PATRIMONIO SOCIALE**

Il patrimonio sociale della cooperativa è costituito:

- a) dal capitale sociale, che è variabile e formato:
  - da un numero illimitato di quote dei soci cooperatori, ciascuna delle quali del valore fissato entro i limiti minimi e massimi previsti dalla legge
  - dal capitale versato dai soci sovventori, destinato al Fondo dedicato allo sviluppo tecnologico o alla ristrutturazione o al potenziamento aziendale
- b) dalla riserva legale formata con gli utili netti annuali e con il valore delle quote eventualmente non rimborsate ai soci receduti od esclusi ed agli eredi dei soci deceduti
- c) da eventuali riserve straordinarie costituite dall'assemblea in sede di destinazione dell'utile
- d) da ogni altro fondo di riserva costituito dall'assemblea e/o previsto per legge.

Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la cooperativa con il suo patrimonio.

#### ART. 17 – NOMINATIVITÀ, INDIVISIBILITÀ E CESSIONE DELLE QUOTE

L'importo massimo della quota posseduta da ciascun socio cooperatore non può superare il limite massimo stabilito dalla legge.

Le quote sono sempre nominative e indivisibili, e non possono essere cedute a terzi con effetto verso la Società, né possono essere sottoposte a pegno o vincolo senza la preventiva autorizzazione del Consiglio di Amministrazione.

#### ART. 18 – RISERVE

Il fondo di riserva legale è costituito dall'accantonamento degli utili dell'esercizio in misura non minore di quanto previsto dalle leggi vigenti in materia.

Le riserve non possono essere ripartite tra i soci né durante l'attività sociale, né all'atto dello scioglimento della Cooperativa.

#### ART. 19 – ESERCIZIO SOCIALE E BILANCIO

L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Il bilancio deve essere presentato all'assemblea dei soci per l'approvazione entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro centottanta giorni qualora ricorrano le condizioni di cui all'ultimo comma dell'articolo 2364 c.c., certificate dal Consiglio di Amministrazione in sede di relazione sulla gestione. Nella relazione sulla gestione, in particolare, sono indicati i criteri seguiti dal Consiglio di Amministrazione nella gestione sociale per il conseguimento degli scopi statutari, in conformità con il carattere cooperativo della Società e con particolare riferimento alla sussistenza della prevalenza mutualistica.

#### ART. 20 – DESTINAZIONE DELL'UTILE

Gli utili annuali di esercizio vanno devoluti come segue:

- a) a riserva legale costituita con l'accantonamento annuale degli utili dell'esercizio in misura non minore di quanto previsto dalle leggi vigenti in materia
- b) ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, nella percentuale prevista dalla legge
- c) a eventuale ripartizione dei ristorni
- d) a riserve statutarie indivisibili
- e) ad ogni altro fondo previsto dalla legge o costituito dall'assemblea.

Data la particolarità dello scopo sociale, è fatto divieto di eseguire qualsiasi destinazione di utile con forme diverse da quelle previste dalle lettere precedenti.

#### ART. 21 – RISTORNI

Il Consiglio di Amministrazione che redige il progetto di bilancio di esercizio può appostare somme al conto economico a titolo di ristorno qualora lo consentano le risultanze dell'attività mutualistica. L'assemblea dei soci in sede di approvazione del bilancio delibera sulla destinazione del ristorno nel rispetto della normativa vigente.

In ogni caso la ripartizione dei ristorni va effettuata in proporzione alla qualità e quantità degli scambi mutualistici effettuati dal socio con la cooperativa, secondo le modalità previste dall'articolo 2545-sexies, co. 3 c.c.

#### ART. 22 – PRESTITI DA SOCI

La Società potrà ricevere prestiti dai soci alle condizioni previste dalle leggi in materia e secondo apposito regolamento interno. Gli interessi di tali prestiti verranno determinati dal Consiglio di Amministrazione nei limiti di cui alla norma vigente.

### **TITOLO VI – ORGANI SOCIALI**

#### ART. 23 – ORGANI SOCIALI

Gli organi della società sono:

- a) l'Assemblea dei Soci
- b) il Consiglio di Amministrazione
- c) il Presidente
- d) il Collegio sindacale, se nominato ai sensi di legge.

#### ASSEMBLEE

#### ART. 24 – CONVOCAZIONE

Le assemblee sono ordinarie e straordinarie e possono tenersi anche fuori dalla sede sociale, purché in Italia.

L'assemblea viene convocata con avviso spedito almeno otto giorni prima di quello fissato per l'assemblea, con lettera raccomandata, ovvero, con qualsiasi altro mezzo, di comunicazione che garantisca la prova dell'avvenuto ricevimento, fatto pervenire ai soci al domicilio risultante dal libro dei soci (nel caso di convocazione a mezzo telefax, posta elettronica o altri mezzi simili, l'avviso deve essere spedito al numero di telefax, all'indirizzo di posta elettronica o allo specifico recapito che siano stati espressamente comunicati dal socio e che risultino dal libro soci). Nell'avviso di convocazione debbono essere indicati il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

Il Consiglio di Amministrazione può, a sua discrezione e in aggiunta a quelle stabilite nel presente articolo, usare qualunque altra forma di pubblicità diretta a meglio diffondere fra i soci l'avviso di convocazione delle assemblee.

In mancanza del suddetto adempimento, l'assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i Soci con diritto di voto, e la maggioranza degli Amministratori e dei Sindaci Effettivi, se nominati.

Il voto in Assemblea può essere espresso per corrispondenza ovvero mediante ogni mezzo di comunicazione ritenuto idoneo allo scopo, fatto pervenire alla sede legale della cooperativa o nel luogo di convocazione dell'Assemblea, ma in tal caso l'avviso di convocazione deve contenere per esteso la deliberazione proposta, ai sensi dell'art. 2538 c.c. Il voto espresso per corrispondenza non viene computato ai fini della regolare costituzione dell'Assemblea nel caso vengano poste in votazione proposte diverse da quelle indicate nell'avviso di convocazione.

#### ART. 25 – ASSEMBLEA ORDINARIA

L'Assemblea ordinaria ha i seguenti poteri:

- a) approva il bilancio annuale consuntivo e eventualmente quello preventivo
- b) stabilisce le direttive e le scelte di particolare importanza di carattere politico, etico ed economico
- c) procede alla elezione del Consiglio di Amministrazione
- d) nomina, se obbligatorio per legge o se ritenuto comunque opportuno, i componenti del collegio sindacale, elegge tra questi il Presidente e fissa la retribuzione annuale loro spettante; delibera l'eventuale revoca
- e) conferisce l'incarico, se obbligatorio per legge o se ritenuto comunque opportuno, su proposta motivata del Collegio Sindacale, al soggetto al quale è demandato il controllo contabile e provvede alla sua revoca
- f) delibera sull'eventuale domanda di ammissione proposta dall'aspirante socio non accolta dal Consiglio di Amministrazione
- g) approva gli eventuali Regolamenti interni predisposti dal Consiglio di Amministrazione, con le maggioranze previste per le assemblee straordinarie
- h) delibera su ogni altra materia attribuita dalla legge alla sua competenza e autorizza inoltre il Consiglio di Amministrazione, ferma restando la responsabilità degli amministratori per atti compiuti, su ogni materia rimessa ad autorizzazione dell'assemblea dal presente statuto.

L'assemblea è convocata:

- a) almeno una volta all'anno, entro centoventi giorni successivi alla chiusura dell'esercizio sociale. Il termine è di centottanta giorni qualora la cooperativa sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato ovvero se lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto della cooperativa; gli amministratori segnalano nella relazione al bilancio, prevista dall'art. 2428 c.c., le ragioni della dilazione
- b) quante altre volte il Consiglio di Amministrazione lo creda necessario
- c) dal Collegio sindacale nei casi previsti dall'art. 2406 c.c.
- d) qualora ne sia fatta richiesta per iscritto, con indicazione delle materie da trattare, dal Collegio Sindacale o da almeno un decimo dei soci.

In quest'ultimo caso, la convocazione deve aver luogo entro trenta giorni dalla data della richiesta.

La convocazione su richiesta dei soci non è ammessa per argomenti proposti dagli amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta.

L'assemblea dei soci si può svolgere anche in più luoghi, tra loro collegati con mezzi di telecomunicazione alle seguenti condizioni, delle quali deve essere dato atto nei relativi verbali:

- sia consentito al presidente dell'assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione
- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione
- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

In tutti i luoghi collegati in cui si tiene la riunione dovrà essere predisposto il foglio delle presenze.

#### ART. 26 – ASSEMBLEA STRAORDINARIA

L'assemblea, a norma di legge, è considerata straordinaria quando si riunisce per deliberare:

- a) sulla modifica del presente Statuto
- b) sulla proroga della durata o sullo scioglimento anticipato della Cooperativa
- c) sulla nomina o sui poteri dei liquidatori.

#### ART. 27 – COSTITUZIONE E VALIDITÀ DELLE DELIBERAZIONI

In prima convocazione l'assemblea, tanto ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la maggioranza dei soci aventi diritto di voto; in seconda convocazione, è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci presenti o rappresentati; delibera validamente a maggioranza assoluta dei voti rappresentati in caso di assemblea ordinaria, e a maggioranza di 2/3 (due terzi) in caso di assemblea straordinaria.

#### ART. 28 – DIRITTO DI VOTO

Hanno diritto di voto i soci che risultano iscritti al libro dei soci.

Ogni socio cooperatore ha un solo voto, qualunque sia il valore della quota posseduta.

Ogni socio può farsi rappresentare in assemblea da altro socio nel rispetto delle limitazioni di legge, mediante delega scritta. Ogni socio potrà disporre di un massimo di tre deleghe.

Ogni socio potrà esprimere il proprio voto per corrispondenza o con gli altri mezzi di telecomunicazione ritenuti idonei allo scopo nel rispetto e con il limite di quanto prescritto al precedente Art. 24, ultimo comma.

#### ART. 29 – DELIBERAZIONI E VERBALIZZAZIONE

L'assemblea, tanto in sede ordinaria quanto straordinaria, è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente o, in caso di assenza anche di quest'ultimo, da altra persona designata dall'assemblea stessa. L'assemblea nomina un segretario su proposta del Presidente.

Le deliberazioni devono risultare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario. Il verbale dell'assemblea in sede straordinaria deve essere redatto da un Notaio.

#### CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

##### ART. 30 – COMPOSIZIONE

Il Consiglio di Amministrazione è composto da un numero variabile di persone tra 3 (tre) a 11 (undici) eletti tra gli iscritti nel libro soci. Il numero dei membri è determinato dall'assemblea prima dell'elezione. Gli Amministratori durano in carica 3 (tre) anni e sono rieleggibili. La carica di amministratore non prevede compenso.

##### ART. 31 – DELEGA DELLE FUNZIONI

Il Consiglio di Amministrazione elegge al proprio interno il Presidente e il Vicepresidente.

Il Consiglio di Amministrazione può affidare specifici incarichi a singoli amministratori o a un Comitato Esecutivo, delegando loro i necessari poteri e precisando i contenuti, i limiti e le modalità di esercizio della delega. Non possono essere delegati i poteri concernenti le materie indicate dall'articolo 2381, comma 4, c.c. nonché i poteri in materia di ammissione, di recesso e di proposta di esclusione dei soci. Il Consiglio di Amministrazione deve inoltre deliberare in forma collegiale nei casi in cui oggetto della decisione siano il ritorno, il conferimento, la cessione o l'acquisto di azienda o di ramo d'azienda, la costituzione o assunzione di una partecipazione rilevante in altra società.

Gli amministratori o il comitato esecutivo cui siano stati affidati particolari incarichi riferiscono al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale, periodicamente e in ogni caso almeno ogni centottanta giorni, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, per le loro dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla cooperativa e dalle sue controllate.

Al Consigliere al quale siano affidati incarichi può essere riconosciuto un compenso e/o il rimborso spese nella misura stabilita dal Consiglio di Amministrazione, con il parere favorevole del Collegio Sindacale.

##### ART. 32 – COSTITUZIONE E DELIBERAZIONI

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente tutte le volte in cui vi sia materia su cui deliberare, o quando ne sia fatta domanda da almeno 1/3 (un terzo) dei Consiglieri.

In ogni caso, il Consiglio di Amministrazione si riunisce almeno ogni tre mesi.

L'avviso di convocazione deve essere inviato agli Amministratori non meno di tre giorni prima della riunione.

Le adunanze possono avvenire anche al di fuori della sede legale, purché in Italia e sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli Amministratori in carica.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti. Non sono in alcun caso ammesse deleghe tra gli Amministratori.

L'amministratore che venga a trovarsi in una situazione di conflitto di interessi è tenuto ad assentarsi dal Consiglio al momento della deliberazione.

I verbali delle riunioni sono trascritti in apposito libro, visionabile dai soci, e vengono sottoscritti dal Presidente e dal Segretario.

#### ART. 33 – POTERI DEGLI AMMINISTRATORI

Il Consiglio di Amministrazione provvede, in conformità alla legge e allo Statuto, alla gestione della Cooperativa, di cui ha l'esclusiva competenza e responsabilità, per il miglior conseguimento dello scopo mutualistico e dell'oggetto sociale, compiendo tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione che non siano espressamente demandati, dalla legge o dal presente Statuto, all'Assemblea.

A titolo esemplificativo, spetta ad esso:

- a) convocare l'assemblea ordinaria e straordinaria dei soci
- b) redigere i bilanci consuntivi ed eventualmente preventivi
- c) compilare i Regolamenti interni previsti dallo statuto da sottoporre all'approvazione dell'assemblea
- d) stipulare tutti gli atti e i contratti di ogni genere inerenti all'attività sociale, compresi quelli di vendita, acquisto, permuta, nonché qualsiasi attività bancaria
- e) conferire procure speciali, ferma la facoltà attribuita al Presidente del Consiglio di Amministrazione
- f) assumere, nominare, licenziare il personale della Cooperativa, fissandone mansioni e retribuzione
- g) deliberare circa l'ammissione, il recesso, la decadenza dei soci; per l'esclusione dei soci, formulare proposte da sottoporre all'approvazione dell'assemblea
- h) documentare, nella relazione al bilancio, in occasione dell'approvazione dello stesso, sui criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico e sulla sussistenza del requisito della prevalenza mutualistica o sulle quote che si intendono intraprendere per riacquistare il requisito stesso in caso di perdita temporanea ai sensi dell'articolo 2545-octies c.c.
- i) Nella medesima relazione il Consiglio di Amministrazione deve illustrare le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

#### ART. 34 – SOSTITUZIONE DEGLI AMMINISTRATORI

In caso che vengano meno all'incarico uno o più amministratori, il Consiglio di Amministrazione provvede a sostituirli nei modi previsti dall'art. 2386 del Codice Civile, purché la maggioranza sia sempre costituita da soci cooperatori e comunque da amministratori nominati dall'assemblea.

Se viene meno la maggioranza degli amministratori nominati dall'assemblea, quelli rimasti in carica devono convocare l'assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti; gli amministratori così nominati scadono insieme con quelli incaricati all'atto della loro nomina.

#### PRESIDENTE

##### ART. 35 - FUNZIONI

La firma e la rappresentanza sociale spettano al Presidente del Consiglio di Amministrazione, il quale può perciò compiere tutti gli atti che rientrano nell'oggetto sociale in conformità alle delibere del Consiglio di Amministrazione. Egli può, in particolare, senza alcuna autorizzazione, accendere conti correnti bancari ordinari, riscuotere a nome della società, da qualunque pubblica amministrazione, ditta o privato, le somme che a questa competono per qualsiasi titolo, rilasciando liberatoria quietanza.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente, le sue mansioni spettano al Vicepresidente o, in mancanza anche di questi, ad un consigliere designato dal Consiglio.

Il Presidente potrà delegare per singoli atti o per categorie di atti la firma sociale ad altro consigliere oppure a terzi, con speciale procura e con l'osservanza delle norme legislative vigenti al riguardo.

Il Presidente convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione e presiede le assemblee, e provvede ad ogni altro adempimento a lui riservato dalla legge.

#### COLLEGIO SINDACALE

##### ART. 36 – COMPOSIZIONE

Ove si verificassero i presupposti di legge, di cui all'articolo 2543, comma 1 del C.C. o la volontà dell'assemblea lo esprima, la cooperativa procede alla nomina del Collegio sindacale, composto da tre membri effettivi e due supplenti eletti dall'assemblea anche tra i non soci.

Il Collegio sindacale è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro istituito presso il Ministero dell'Economia e Finanza.

Il Presidente del Collegio è nominato dall'assemblea.

I Sindaci durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

##### ART. 37 – ATTRIBUZIONI

Il Collegio sindacale deve vigilare sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e, in particolare, sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla cooperativa e sul suo concreto funzionamento.

A tal fine, i sindaci possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, avendo inoltre la facoltà di chiedere agli amministratori notizie, anche con riferimento a società controllate, sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari. Possono scambiare informazioni con i corrispondenti organi delle società controllate in merito ai sistemi di amministrazione e controllo ed all'andamento generale dell'attività sociale.

Nell'espletamento di specifiche operazioni di ispezione e di controllo, i sindaci sotto la propria responsabilità ed a proprie spese possono avvalersi di propri dipendenti ed ausiliari, i quali tuttavia non debbono trovarsi in una delle condizioni di ineleggibilità e decadenza previste dall'art. 2399, c.c. L'organo amministrativo può, tuttavia, rifiutare agli ausiliari e ai dipendenti dei sindaci l'accesso a informazioni riservate.

I sindaci relazionano, in occasione dell'approvazione del bilancio di esercizio, sui criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico e sulla sussistenza del requisito della prevalenza mutualistica.

Il Collegio sindacale esercita anche il controllo contabile ai sensi degli articoli 2409-bis e seguenti c.c..

#### **ART. 38 – CONTROLLO CONTABILE**

Nel caso di mancata nomina del Collegio Sindacale, è facoltà dell'Assemblea dei soci la nomina di un Revisore legale dei conti, iscritto nel Registro istituito presso il Ministero dell'Economia e Finanze. La nomina è obbligatoria nei casi previsti dalla legge.

### **TITOLO VII – CONTROVERSIE**

#### **ART. 39 – CLAUSOLA COMPROMISSORIA**

Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra i soci ovvero tra i soci e la cooperativa che abbia ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, ad eccezione di quelle nelle quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero, dovrà essere risolta da un arbitro nominato dal Presidente della C.C.I.A.A. di Vicenza, il quale dovrà provvedere alla nomina entro 90 giorni dalla richiesta fatta dalla parte più diligente. Nel caso in cui il soggetto designato non vi provveda nel termine previsto, la nomina sarà richiesta, dalla parte più diligente, al presidente del tribunale del luogo in cui ha sede la società.

La sede dell'arbitrato sarà presso il domicilio dell'arbitro. L'arbitro dovrà decidere entro 180 giorni dalla nomina. L'arbitro deciderà in via rituale secondo diritto.

L'arbitro determinerà come ripartire le spese dell'arbitrato tra le parti.

Sono soggette alla disciplina sopra prevista anche le controversie promosse da amministratori, liquidatori e sindaci ovvero quelle promosse nei loro confronti, che abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale.

Per quanto non previsto, si applicano le disposizioni del D. Lgs 17 gennaio 2003, n. 5.

### **TITOLO VIII - DISPOSIZIONI FINALI, SCIoglimento E LIQUIDAZIONE**

#### **ART. 40 – REGOLAMENTI INTERNI**

Possono essere redatti regolamenti interni per disciplinare qualunque funzionamento tecnico, organizzativo, retributivo e sociale e in particolare per disciplinare i rapporti tra la Cooperativa e i soci determinando criteri e regole inerenti lo svolgimento dell'attività mutualistica.

Una volta redatti dal Consiglio di Amministrazione essi devono essere dallo stesso presentati all'Assemblea per l'approvazione che dovrà essere effettuata con le maggioranze previste per l'assemblea straordinaria.

#### **ART. 41 – NOMINA DEI LIQUIDATORI**

L'Assemblea straordinaria che dichiara lo scioglimento della Cooperativa dovrà provvedere alla nomina di uno o più liquidatori, scegliendoli preferibilmente fra i soci e stabilirà i loro poteri e le modalità della liquidazione.

#### **ART. 42 – DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO**

In caso di scioglimento della Cooperativa, l'eventuale residuo attivo di liquidazione, dedotto soltanto il rimborso del capitale sociale versato dai soci con la precedenza, nell'ordine, alle quote dei soci sovventori e infine alle quote dei soci cooperatori, deve essere destinato a norma di legge ai Fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione istituiti ai sensi dell'Art.11 legge 31/1/92 n.59.

#### **ART. 43 – CLAUSOLE MUTUALISTICHE**

Le seguenti clausole mutualistiche, di cui all'articolo 2514 c.c., sono inderogabili e devono essere di fatto osservate:

- a) divieto di distribuire i dividendi, sul capitale effettivamente versato, in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo

- b) divieto di distribuire le riserve fra i soci cooperatori
- c) obbligo di devoluzione, in caso di scioglimento della società, dell'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

La cooperativa delibera l'introduzione e la soppressione delle clausole di cui al comma precedente con le maggioranze previste per l'assemblea straordinaria.